



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 243

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Camani, Bigon, Luisetto, Montanariello, Zanoni, Zottis, Barbisan, Bisaglia, Boron, Brescacin, Cecchello, Cecchetto, Centenaro, Lorenzoni, Michieletto, Ostanel, Pan, Piccinini, Rigo, Zecchinato, Baldin, Masolo, Vianello, Pavanetto, Casali, Soranzo, Razzolini, Formaggio, Giacomini, Cavinato, Cestaro e Corsi

**ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SULLA
VIOLENZA CONTRO LE DONNE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 29 dicembre 2023.

ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SULLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Relazione:

Poco più di un mese dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin per mano del suo ex fidanzato, l'ennesima tragedia annunciata sconvolge l'opinione pubblica: Vanessa Ballan, ventiseienne di Spineda di Riese Pio X, è stata uccisa dal suo stalker.

I recenti fatti di cronaca che vedono tristemente protagoniste due giovani donne venete, insieme ai numeri impietosi dei reati ai danni delle donne, ci riportano all'urgente necessità di attuare politiche efficaci ed effettive per il contrasto e la prevenzione della violenza contro le donne e delle discriminazioni di genere.

Secondo l'ultimo rapporto del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale, dal primo gennaio al 18 dicembre del 2023 sono state 115 le donne vittime di omicidio. Di queste, 94 sono state uccise in ambito familiare o affettivo e 61 hanno trovato la morte per mano del partner o dell'ex partner.

Con specifico riferimento alla Regione del Veneto, gli omicidi commessi in ambito familiare e affettivo che riguardano vittime di sesso femminile nel corso del 2022 sono stati 12, a fronte di un totale di 18, e quelli commessi dal partner o ex partner sono stati 8.

I femminicidi, tuttavia, rappresentano soltanto una parte, certamente la più drammatica, del fenomeno della violenza di genere. È in realtà necessario tener conto anche dei cosiddetti "reati spia", ovvero tutti quei delitti indicatori di una possibile violenza di genere, e del cosiddetto "numero oscuro", rappresentato da tutte quelle violenze ai danni delle donne che non traspaiono dai dati ufficiali in quanto non denunciate alle autorità.

Le aggressioni contro le donne vengono spesso perpetrate nel silenzio dei luoghi privati, nella quotidianità dell'esistenza, e rimangono lontane dall'eco degli organi di stampa e dal dibattito pubblico. L'annunciato epilogo del femminicidio non è altro che la radicalizzazione di queste violenze, spesso implicitamente accettate da una cultura dominante che ancora oggi considera la donna soltanto quale oggetto del possesso maschile.

Appare oramai indifferibile la necessità di avviare un'opera di sensibilizzazione collettiva e di rinnovamento culturale sul tema del contrasto e della prevenzione della violenza di genere e di ogni altra forma di discriminazione nei confronti delle donne, mettendo in campo strumenti di raccolta ed analisi di dati e informazioni sul fenomeno della violenza di genere, nonché forme di educazione alla parità e al rispetto, anche attraverso la promozione di un linguaggio e comportamenti non violenti e non discriminatori.

In ragione di ciò, la presente proposta di legge intende istituire, presso il Consiglio regionale, un Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne, assegnando allo stesso il compito istituzionale di realizzare un costante monitoraggio del fenomeno della violenza di genere, attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dai Centri antiviolenza presenti sul territorio, dai servizi territoriali e da altri soggetti pubblici e privati coinvolti nella rete antiviolenza.

L'Osservatorio regionale, composto da soggetti con comprovata esperienza nel settore, di nomina consiliare, si occuperà di studiare a fondo i fenomeni della discriminazione di genere e della violenza contro le donne, contribuendo altresì alla predisposizione di politiche innovative ed efficaci per la prevenzione ed il contrasto degli stessi.

Anche la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, infatti, nel sottolineare la fondamentale importanza rivestita dalla conoscenza del fenomeno della violenza di genere, prevede che gli Stati membri si impegnino a raccogliere dati statistici e a sostenere la ricerca sulle questioni relative a qualsiasi forma di violenza di genere, al fine di studiarne le cause profonde che la determinano e gli effetti, la frequenza e le percentuali delle condanne, così come l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'applicazione della stessa Convenzione. Gli Stati membri devono altresì impegnarsi a rendere fruibili al pubblico i dati raccolti.

In altre parole, la conoscenza dei fenomeni delle violenze e discriminazioni di genere – che hanno ancora oggi carattere strutturale all'interno della nostra società – e la diffusione della cultura della parità e del rispetto delle diversità costituiscono i pilastri fondamentali per il perseguimento dell'obiettivo di una società equa, democratica, paritaria e sicura anche per le donne. Rappresentano, altresì, il necessario punto di partenza per la promozione di un rinnovamento dei comportamenti socioculturali dominanti, anche a livello linguistico e lessicale, basati sull'idea dell'inferiorità della donna, che di fatto limitano la soggettività femminile e producono discriminazioni e ostacoli.

In questo senso, l'Osservatorio regionale, attraverso l'attività di monitoraggio, analisi ed elaborazione di progetti e proposte, potrà diventare il luogo di eccellenza per lo studio dei fenomeni discriminatori e violenti contro le donne e contribuire così, da un lato, all'implementazione delle politiche pubbliche e, dall'altro, alla realizzazione di un cambiamento culturale profondo, sino al definitivo sradicamento della cultura del predominio maschile sulla donna.

ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SULLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. La Regione del Veneto, in coerenza con la legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”, nonché nel rispetto delle convenzioni internazionali, dei principi costituzionali, dei principi statutari e delle leggi nazionali vigenti, riconosce la violenza contro le donne e la discriminazione di genere come fenomeno sociale e culturale da contrastare in ogni forma e grado e concorre alla realizzazione dell'uguaglianza sostanziale e della democrazia paritaria, favorendo il pieno sviluppo della persona e l'autodeterminazione femminile.

2. La Regione previene e contrasta ogni forma, diretta o indiretta, di violenza morale, fisica, psicologica, sessuale, sociale ed economica nei confronti delle donne, nonché atti persecutori e di molestia, nella vita pubblica e privata, rivolti contro le donne in ragione della loro identità di genere.

3. La Regione salvaguarda la libertà, la dignità e l'integrità di ogni donna, promuove la cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra donne e uomini e contrasta gli stereotipi di genere e la cultura basata su relazioni di prevaricazione maschile nell'ambito familiare, lavorativo e sociale.

4. La Regione opera per aumentare il livello di consapevolezza nell'opinione pubblica e nel sistema educativo e formativo rispetto alle cause e alle conseguenze della violenza maschile sulle donne, al fine di rafforzare gli strumenti di prevenzione contro la violenza di genere.

5. La Regione si oppone nella comunicazione all'uso di termini, immagini, linguaggio e prassi che siano discriminatori, offensivi o lesivi della dignità della donna.

Art. 2 - Osservatorio regionale sulla violenza di genere.

1. È istituito presso il Consiglio regionale del Veneto l'Osservatorio permanente contro la violenza di genere, finalizzato all'osservazione, al monitoraggio e all'analisi dei fenomeni di discriminazione e di violenza contro le donne, all'approfondimento e alla diffusione delle informazioni e delle conoscenze rispetto a questo fenomeno, nonché all'elaborazione di strategie di prevenzione.

2. L'Osservatorio è costituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed è composto da cinque soggetti in possesso di comprovata esperienza nel settore, designati dal Consiglio regionale. Le modalità di designazione, revoca e sostituzione dei componenti sono definite con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. I componenti dell'Osservatorio restano in carica fino alla scadenza della legislatura e possono essere riconfermati. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcuna indennità di carica, né alcun gettone di presenza, fatto salvo il solo rimborso delle spese sostenute e documentate e degli oneri di parcheggio, secondo quanto previsto dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, relativamente alle sedute dell'organo stesso e alle missioni effettuate nel territorio regionale, anche individualmente, per lo svolgimento delle attività di cui

all'articolo 3 e per le finalità di cui alla presente legge, nella misura prevista dall'ordinamento regionale per i dirigenti.

4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce all'Osservatorio il personale regionale necessario per lo svolgimento delle funzioni amministrative e di segreteria.

5. L'Osservatorio opera in piena autonomia adottando un regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

6. L'Osservatorio si insedia entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3 - Compiti e funzioni dell'Osservatorio.

1. L'Osservatorio, in particolare:

a) provvede, nel rispetto del diritto alla riservatezza e secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 196/2003, alla rilevazione, all'analisi e al monitoraggio dei dati, anche con il supporto dell'Ufficio statistico regionale, forniti dalle istituzioni che a vario titolo intercettano il fenomeno, dai centri antiviolenza, dai servizi territoriali e dai soggetti aderenti alla rete territoriale, al fine di sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza sulle donne, di armonizzare le misure di intervento adottate e di contribuire a realizzare un sistema di prevenzione, protezione e sostegno capillare connesso ai bisogni dei singoli territori e della società veneta;

b) svolge indagini, studi, ricerche in materia di politiche di contrasto alla violenza di genere, anche in relazione ai dati ed alle analisi di cui alla lettera a), al fine di monitorare la concreta attuazione delle previsioni di legge e di valutarne l'impatto;

c) elabora strategie e proposte finalizzate alla prevenzione del fenomeno della discriminazione e della violenza di genere, rivolte in particolare alle giovani generazioni e a partire dall'ambito formativo, scolastico, extrascolastico e sportivo;

d) elabora progetti e proposte, anche di natura legislativa, per una maggiore efficacia delle politiche pubbliche in riferimento alla prevenzione e al contrasto ad ogni forma di violenza contro le donne;

e) promuove l'informazione e la conoscenza delle attività e delle problematiche di cui alla presente legge e contribuisce all'organizzazione di seminari e approfondimenti di studio, anche attraverso la pubblicazione dei dati raccolti, al fine di contribuire all'emersione del fenomeno della violenza di genere;

f) approfondisce le politiche legate all'*empowerment* femminile e al contrasto alle forme sociali di discriminazione e segregazione, al fine di incentivare un sistema integrato di azioni regionali orientato alla promozione della cultura paritaria;

g) esegue valutazioni, anche in collaborazione con i Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), sulle politiche di pari opportunità e di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, nonché di parità di accesso alla carriera nel lavoro pubblico;

h) monitora sull'effettiva realizzazione della parità di accesso alle cariche elettive, agli organi di amministrazione e controllo degli enti strumentali e delle

società pubbliche e, in generale, effettua analisi sulla rappresentanza paritaria diffusa;

i) esegue monitoraggi periodici della comunicazione istituzionale e pubblica, anche in collaborazione con il CO.RE.COM., in relazione alla corretta rappresentazione dell'immagine femminile e al rispetto della dignità della donna;

j) esegue il monitoraggio dell'impatto delle politiche regionali sul fenomeno della violenza di genere, con particolare riferimento al perseguimento dell'indipendenza e dell'autonomia, anche economica, delle donne vittime di violenza.

2. In relazione alle tematiche affrontate e per l'esercizio delle funzioni assegnate all'Osservatorio, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può stipulare protocolli d'intesa con istituzioni pubbliche e private senza scopo di lucro, con i Ministeri competenti, con l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, con le Forze dell'ordine, con l'autorità giudiziaria, con le prefetture e con i Centri antiviolenza, al fine di rafforzare la sinergia tra tutti gli attori coinvolti e sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza e discriminazione di genere, nonché di armonizzare le metodologie di intervento e di prevenzione adottate nel territorio.

3. L'Osservatorio predispone annualmente una relazione sulla propria attività, sottoposta ad approvazione del Consiglio regionale e trasmessa alla Giunta regionale.

Art. 4 - Piano regionale degli interventi per la promozione della cultura paritaria, per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere.

1. La Giunta regionale, sulla base dei dati e delle proposte dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 2, in coerenza con le previsioni del "Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023" e della "Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026", nonché nell'ambito delle politiche di attuazione della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne", adotta periodicamente, sentita la competente commissione consiliare, il Piano regionale attuativo degli interventi e delle misure per promuovere la cultura paritaria, per prevenire e per contrastare le discriminazioni di genere e la violenza contro le donne.

2. Attraverso il Piano, la Giunta regionale:

a) fissa gli obiettivi da perseguire in relazione ai fattori di rischio derivanti dalle discriminazioni, dalla segregazione, dagli stereotipi di genere e dalla violenza contro le donne;

b) individua interventi e servizi da attuare a livello regionale, anche in via sperimentale, per rispondere in modo efficace alle esigenze di promozione della cultura della parità e del rispetto delle differenze di genere; di promozione dell'empowerment femminile; di sostegno all'occupazione femminile e al raggiungimento della parità salariale; di prevenzione e contrasto dei fenomeni discriminatori e violenti contro le donne; di sostegno alle vittime della violenza di genere e dei loro percorsi di autonomia;

c) stabilisce forme efficaci di coordinamento ed integrazione degli interventi di cui alla lettera b), con particolare riguardo all'integrazione delle politiche sociali e sociosanitarie con le politiche culturali, della formazione e del lavoro, della casa, della sicurezza, al fine di incentivare un sistema integrato di

azioni regionali orientato alla promozione della cultura dell'uguaglianza e del rispetto.

Art. 5 - Costituzione di parte civile.

1. La Regione, nei casi di violenza di genere di particolare impatto e rilevanza sociale nella vita della comunità regionale, valuta l'opportunità di costituirsi parte civile, devolvendo l'eventuale risarcimento a sostegno delle azioni di prevenzione della violenza contro le donne.

Art. 6 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge quantificati in 50.000,00 euro si fa fronte, per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026 nella Missione 1 – “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 0101 – “Organi istituzionali”, Titolo I – “Spese correnti”, mediante riduzione di pari importo delle risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo I spese correnti del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 7 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BUR).

INDICE

| | |
|--|---|
| Art. 1 - Oggetto e finalità..... | 3 |
| Art. 2 - Osservatorio regionale sulla violenza di genere..... | 3 |
| Art. 3 - Compiti e funzioni dell'Osservatorio..... | 4 |
| Art. 4 - Piano regionale degli interventi per la promozione della cultura paritaria, per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere..... | 5 |
| Art. 5 - Costituzione di parte civile..... | 6 |
| Art. 6 - Norma finanziaria..... | 6 |
| Art. 7 - Entrata in vigore..... | 6 |